Rep. N°719/2018



# UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Servizio Prevenzione e Protezione

# Regolamento per l'accesso delle studentesse e delle lavoratrici equiparate ai laboratori di Ateneo.

#### Premessa

Il Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse, e delle lavoratrici equiparate, in stato di gravidanza nasce dalla consapevolezza che la gravidanza è un aspetto della vita quotidiana della donna associato a condizioni fisiche di particolare vulnerabilità, sia per la madre che per il nascituro, verso molti agenti chimici, fisici/meccanici e biologici. Il D.Lgs. 151/01 impone al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi per la gravidanza e l'allattamento presenti in azienda e di informarne le lavoratrici prima ancora che sopraggiunga una gravidanza. A questo scopo nel presente regolamento sono state redatte delle disposizioni attuative del "Documento di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici madri "(http://www.univaq.it/section.php?id=533), che riguardano la tutella delle studentesse e delle lavoratrici impegnate in esperienze di didattica e ricerca nei nostri laboratori.

Nella consapevolezza che lo stato di gravidanza è una condizione di normalità, l'Università si impegna a tutelare il percorso di studio e di ricerca offrendo piani formativi personalizzati che compensino l'impossibilità del normale accesso ai laboratori.

### Art.1 – Normativa di riferimento

La tutela delle lavoratrici madri nei luoghi di lavoro è regolata da un complesso quadro normativo, sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori, che specifico:

- L. 30/12/1971 n. 1204: Tutela lavoratrici madri,
- D.Lgs. 25/11/1996 n. 645: Tutela Lav. Madri (Recepimento norme CEE),
- L. 5/02/1999 n. 25 (Art. 17): Divieto del lavoro notturno delle gestanti,
- D.Lgs. 26/03/2001, n. 151: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81: Attuazione art. 1 L. 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## Art. 2 – Finalità

## Il presente regolamento:

- <u>recepisce</u> i principi di tutela della maternità, presenti nella normativa europea e nazionale:
- disciplina le condizioni di frequenza ad attività formative e di ricerca valutate come rischiose, ai sensi del Documento di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri del 2015 (Allegato A), per studentesse e lavoratrici equiparate in stato di gravidanza;
- <u>individua</u> i soggetti responsabili (datore di lavoro, dirigenti, responsabile delle attività didattica e/o di ricerca nel laboratorio, lavoratrici studentesse) dell'attuazione delle misure previste dalla legge;
- <u>definisce</u> le procedure operative, interne all'Università degli Studi dell'Aquila, volte a salvaguardia della maternità;
- <u>sottolinea</u> l'opportunità (obbligatorietà nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs.151/2001, art.8) che <u>lo stato di gravidanza sia comunicato appena noto dall'interessata</u> e che il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte delle interessate può compromettere la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni legislative;

Rep. N°719/2018



## UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Servizio Prevenzione e Protezione

 <u>dispone</u> il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui sia presente il rischio di esposizione agenti chimici, fisici o biologici rischiosi per la gravidanza (come definiti dal D.Lgs.151/2001).

#### Art. 3 - Definizioni

- <u>Studentesse</u>: ai fini del presente regolamento, sono definite studentesse dell'Università degli Studi dell'Aquila, coloro che risultano regolarmente iscritte ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di perfezionamento scientifico, di alta formazione o di dottorato, e che frequentano laboratori didattici, di ricerca o di sevizio in cui si fa uso di attrezzature, agenti chimici, fisici o biologici rischiosi per la gravidanza (come definiti dal D.Lgs.151/2001).
- <u>Lavoratrici</u> <u>equiparate</u>: sono definite lavoratrici equiparate le titolari di assegni di ricerca o di borse di studio, le laureate frequentatrici, le contrattiste, le tirocinanti, le lavoratrici di enti convenzionati, sia pubblici che privati, e tutte le donne che a vario titolo sono di norma autorizzate a svolgere attività in laboratori didattici, di ricerca o di sevizio in cui si faccia uso di attrezzature, agenti chimici, fisici o biologici rischiosi per la gravidanza (come definiti dal D.Lgs.151/2001).
- <u>Laboratori</u>: luoghi o ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca, di formazione, di assistenza e/o di servizio con l'impiego di strumenti, apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti, ovvero di sostanze chimiche o agenti fisici o biologici pericolosi.
- <u>Dirigente</u>: direttore del dipartimento cui afferisce il laboratorio, ovvero direttore della scuola di specializzazione o del corso di dottorato di ricerca, del master, del corso di aggiornamento professionale o di alta formazione.
- Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio: Persona che, individualmente o come
  coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio e che risponde direttamente,
  insieme al Datore di Lavoro, dell'applicazione e dell'osservanza delle norme sulla sicurezza e salute.
- Art. 4 Tutela della maternità durante la gravidanza e fino al settimo mese successivo al parto Per ottemperare a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 11 del D. Lgs. 151/2001 e per evitare rischi di esposizioni accidentali, L'Università degli Studi dell'Aquila dispone che:
  - La studentessa o lavoratrice equiparata, appena a conoscenza del suo stato di gravidanza, dia immediata comunicazione al Direttore del dipartimento e al Responsabile dell'attività didattica e di ricerca nel laboratorio stesso, compilando e consegnando l'allegato B alla segreteria del dipartimento di riferimento, cui seguirà, il prima possibile, il certificato medico del ginecologo che attesti lo stato di gravidanza e la data prevista per il parto.
  - Dal momento della notifica dello stato di gravidanza, e fino al settimo mese dopo il parto, è vietato alla studentessa, o lavoratrice equiparata, l'accesso ai laboratori in cui potrebbe essere esposta ai fattori di rischio elencati nella tabella di cui all'allegato C.
  - Il/la Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza, dovrà vigilare sul rispetto del divieto di cui al punto precedente e, se possibile, affidare alla studentessa/lavoratrice equiparata incarichi di ricerca e/o percorsi formativi alternativi privi di rischi per la gravidanza.

## Art. 5 – Allattamento

Fino al settimo mese dopo il parto valgono le limitazioni dell'art.4. Se la studentessa continua l'allattamento oltre il settimo mese di vita del bambino, il Responsabile dell'attività potrà riammettere la studentessa/lavoratrice equiparata nel laboratorio se non ci sono rischi per l'allattamento.

Rep. N°719/2018



# UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Servizio Prevenzione e Protezione

#### Art. 6 – Attività consentite

Nel periodo di gravidanza ed allattamento, è consentito:

- frequentare le lezioni in aula (anche durante il periodo di astensione obbligatoria) con possibilità di cambiare frequentemente la postura;
- svolgere attività di ricerca bibliografica, elaborazione dati e stesura testi in locali sicuri con l'impiego, non continuativo, di videoterminali.

# Art. 7 – Disposizioni finali

Ogni studentessa, all'atto di iscrizione a qualunque attività formativa organizzata dall'Università dell'Aquila, dovrà prendere visione del presente regolamento pubblicato sul portale di Ateneo.

Ad ogni studentessa o lavoratrice equiparata, prima che inizi la propria attività in laboratorio, il Responsabile delle attività didattica e/o di ricerca nel laboratorio dovrà sottoporre il modulo di avvertenze (allegato C) in duplice copia; la studentessa, o lavoratrice equiparata, tratterrà una delle copie e restituirà l'altra, firmata e datata, al responsabile.

In ogni laboratorio dovrà essere disponibile per la consultazione una copia del documento di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri (allegato A).